

P.U. 271/2024

ORIGINALE

L.C. 62/24
SENT. 223/24
REP. 429/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente

Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice

Dott. Francesco Ambrosio Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 271/2024
promosso da

DONATELLA GROGGIA (C.F.: GRGDTL56D51F205Z), nata a Milano (MI)
l'11.4.1956, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Raimondi (C.F.:
RMNMHL76P59I441X)

Conclusioni nell'interesse di Donatella Groggia:

“chiede all'Ill.mo.mo Tribunale di Monza, ritenuta ammissibile la presente domanda, di voler disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi e per gli effetti degli artt. 268 ss. d.lgs. 12.01.2019 n. 14 che preveda la soddisfazione dei creditori mettendo a disposizione una quota dei propri beni ed in particolare:

- per 3 anni una quota delle proprie entrate mensili con un minimo pari ad Euro 300,00 o più qualora il fatturato dovesse essere superiore;*
 - Euro 4.301,44 corrisposti alla sig.ra Groggia da INPS a dicembre 2023 quali arretrati della pensione di vecchiaia liquidata nel mese di ottobre con decorrenza dal 01 maggio 2023.*
- e conseguentemente voglia:*



- nominare il Giudice delegato e nominare il liquidatore della presente procedura confermando l'O.C.C. delle Camere di Commercio di Como – Lecco, Cremona, Milano Monza-Brianza, Lodi, Pavia, Sondrio Varese;*
- assegnare ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore, nonché ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;*
- disporre che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito della domanda di liquidazione;*
- disporre che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;*
- ordinare la consegna ed il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento;*
- ammettere il debitore al beneficio dell'esdebitazione per i debiti concorsuali che eventualmente non verranno soddisfatti”.*

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 23.9.2024, Donatella Groggia ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., rag. Andrea Coli, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII.

Dal ricorso e dalla relazione del Gestore risulta infatti che Donatella Groggia ha la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza



Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 CCII, poiché Donatella Groggia risiede nel Comune di Cusano Milanino (MI), ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 CCII.

Segnatamente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del Giudice Delegato del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII).



Il debitore Donatella Groggia ha depositato tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

Ritiene inoltre il Tribunale che il debitore non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato "*doveri delle parti*", il debitore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di "*illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto*".

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere dello stato di sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore ex art. 272 CCII.

Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, etc.

Nel caso di specie, l'O.C.C. ha dato atto di avere esaminato gli estratti conto a partire dal 1.1.2020 ed ha dichiarato che non sono emerse operazioni distrattive.

La relazione dell'O.C.C. dà inoltre atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti.

L'elaborato è dunque adeguatamente motivato e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.



L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata Donatella Groggia non riveste la qualifica di imprenditore, atteso che la stessa svolge l'attività di infermiera. Pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII Donatella Groggia è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo la debitrice più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio attivo da liquidare, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari.

Più specificamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile dell'O.C.C. e del nominando Liquidatore, l'esposizione debitoria della ricorrente è pari ad € 125.624,79 così come da tabella che segue:

	Creditore	Somma dovuta	Categoria
1)	Intesa San Paolo - finanziamento n. 11219399 in regolare ammortamento – rata mensile € 61,52 (doc. 20)	Euro 1.783,00 Al 28.08.2024 In regolare ammortamento	Chirografari



2)	Kurk Italia s.r.l. cessionaria Agos Ducato Finanziamento n.45302092 (Cambiali 62,00 Euro mensili) (doc. 21 e relazione particolareggiata del dott. Coli)	12.024,01 In regolare ammortamento	Chirografari
3)	MB Credit Solution per Santander Consumer Bank - Finanziamento n. 13042631 (doc. 22)	Euro 1.262,49 Al 30.07.2023 In regolare ammortamento	Chirografari
4)	Sig. Giovanni Carta - Pignoramento presso terzi su sentenza n. 3967/2022 CdA Milano (doc. 1)	Euro 65.908,29 pari all'importo precettato	Chirografari
5)	Comune di Cusano Milanino per TARI (anni 2020 - 2021 - 2022 - 2023) (doc. 23)	Euro 760,00	Chirografari
6)	Enpapi (Contributi previdenziali anni 2020 - 2021 - 2022) (doc. 24)	Euro 8.230,49	Privilegiati
7)	Regione Lombardia Bollo 2021 (doc. 25)	Euro 178,07	Privilegiati
8)	Agenzia Delle Entrate Riscossione cartelle di pagamento notificate (doc. 26)	Euro 23.334,14	Privilegiati
9)	Agenzia Delle Entrate (doc. 27)	Euro 7.737,51	Privilegiati
10)	Compenso OCC (doc. 28)	Euro 1.349,94	Privilegiati
11)	Avv. Michela Raimondi (doc. 29)	Euro 3.056,85	Privilegiati
	TOTALE	Euro 125.624,79	

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente:

- non è proprietaria di beni immobili:

- è proprietaria dell'autoveicolo Chevrolet Aveo TG: DY110LJ immatricolata il 24.9.2009, di cui domanda di essere autorizzata all'utilizzo. Ritiene il Tribunale che l'utilizzo dell'autovettura, in quanto indispensabile per il soddisfacimento delle esigenze lavorative, debba essere autorizzato, secondo quanto disposto dall'art. 270, lett. e), CCII.

L'O.C.C. ha inoltre verificato che Donatella Groggia percepisce una pensione pari a € 1.119,83 netti per tredici mensilità; la stessa inoltre svolge l'attività di infermiera in qualità di lavoratore autonomo e percepisce un ulteriore reddito medio mensile pari a € 994, come risulta dalla seguente tabella:



	Unico 2020 Anno 2019	Unico 2021 Anno 2020	Unico 2022 Anno 2021	Unico 2023 Anno 2022	Unico 2024 Anno 2023
A - Reddito Lordo	15.241	11.425	11.050	14.687	15.736
B - Redd. Imponibile (78% di A)	11.888	8.912	8.619	11.456	12.274
C - Contrib Previd	2.769	2.091	2.537	0	1.963
D - Reddito soggetto ad imposta sostitutiva	9.119	6.821	6.082	11.456	10.311
E - Imposta sostitutiva	1.368	1.023	912	1.718	1.841
F - Addizionali	0	0	0	0	0
G - Reddito disponibile (A-C-E-F)	11.104	8.311	7.601	12.969	11.932
H - Media mensile (G/12)	925	692	633	1.080	994

Risulta altresì dimostrato che l'attivo consenta di soddisfare, quantomeno parzialmente, i creditori, come prescritto dall'art. 268, comma 3, CCII, atteso che – come risulta dalla tabella allegata alla relazione del Gestore della Crisi – l'attivo realizzabile è pari a € 15.101,44 ed i crediti prededucibili ammontano a € 4.906,79

L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Donatella Groggia.

Può, invece, essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di



reddito non ancora maturate in quel momento, cfr. in tal senso Trib. Verona del 20.9.2022).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di DONATELLA GROGGIA (C.F. GRGDTL56D51F205Z), nata a Milano (MI) l'11.4.1956;

DICHIARA la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII;

NOMINA Giudice Delegato per la procedura il **dott. Francesco Ambrosio**;

NOMINA Liquidatore il **Rag. Andrea Coli** (C.F. CLONDR72D21F205L) con studio in Milano, via Boscovich n. 31;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina a Donatella Groggia di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni mobili in suo possesso;

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;

AUTORIZZA il debitore ad utilizzare l'autoveicolo Chevrolet Aveo TG: DY110LJ; DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;

Firmato Da: VALENTINI STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57cb3e223001a48 - Firmato Da: GIOVANNETTI CATERINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a6ab26485901
Firmato Da: AMBROSIO FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61e3b58f5dc9c7



- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 30 ottobre 2024.

Il Giudice Estensore

dott. Francesco Ambrosio

Il Presidente

dott.ssa Caterina Giovanetti

